



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

---

UDIENZA  
DEL 30 OTTOBRE 2025  
delle  
SEZIONI UNITE PENALI  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

NOTE DI UDIENZA E CONCLUSIONI  
DEL PROCURATORE GENERALE

Il Procuratore Generale,  
con riguardo al proc.to n.r.g. 4108/25, osserva quanto segue.

**1. Premessa**

Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a D.C.C. dal tribunale di Civitavecchia il 13 settembre 2023 in relazione al delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p., persona offesa V.I.N.

Avverso detta sentenza il predetto ha proposto ricorso per cassazione, eccependone la nullità per omessa pronuncia quanto alla istanza presentata ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p., con contestuale richiesta di sospensione del processo, alla Corte di appello, il 16 settembre 2024.

La Sezione quinta penale di codesta Corte ha trattato il conseguente procedimento, iscritto al n.r.g. 4108/25, all'udienza del 28.3.2025.

Con requisitoria del 6.3.2025, questo Ufficio aveva chiesto di rigettare il ricorso, dando conto dei differenti orientamenti giurisprudenziali in materia, valutando nello specifico caso, in ragione della procedibilità a querela del reato, impugnabile il provvedimento e tuttavia attribuendo negativo rilievo alla carenza di interesse conseguente alla non attuabilità, allo stato, del percorso di giustizia riparativa, con le relative utilità processuali previste dalla legge.

La detta sezione, con ordinanza n. 14833 del 28 marzo 2025, ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite penali in ragione del seguente quesito: *“Se, per quali motivi ed in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen.”*.

Nell'ordinanza, quanto al peculiare profilo sollevato da questo Ufficio con l'indicata requisitoria, si dà atto dell'irrilevanza della mancata istituzione dei Centri per la giustizia riparativa; tanto in ragione del richiamo effettuato dalle disposizioni transitorie ai *“servizi esistenti”*, che risulta *“continuino operare ... in virtù di protocolli con uffici giudiziari”*.

La normativa che viene in rilievo ed i relativi, differenti orientamenti sono già esposti in modo approfondito nella detta ordinanza, dalla quale si può muovere.

## **2. Il primo orientamento**

Un primo orientamento propugna la non impugnabilità del provvedimento che nega l'accesso al programma di giustizia riparativa.

Premessa generale è che, in assenza di specifica previsione - dato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione - l'ordinanza in questione non può essere impugnata; tanto neanche ai sensi dell'art. 111 co. 7 della Costituzione, riservato alle sentenze ed ai provvedimenti sulla libertà personale.

Il relativo percorso argomentativo può essere così sintetizzato:

- l'intervento del legislatore del 2022 risponde a sollecitazioni poste in essere a livello internazionale e sovranazionale;
- la giustizia riparativa si affianca al sistema punitivo tradizionale che, finalizzato ad assicurare le esigenze di prevenzione generale e speciale, ne costituisce il presupposto;
- il relativo "programma" non costituisce un rito speciale, ma un procedimento incidentale "parallelo" a quello contenzioso che permette alla vittima, all'indichato quale offensore e ad altri di partecipare liberamente e consensualmente, con l'aiuto di un mediatore, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato;
- se anche l'esecuzione del programma di giustizia riparativa può assumere rilievo nell'ambito del procedimento penale, nel caso di reati procedibili a querela, ed inoltre, in generale, può avere incidenza sul trattamento sanzionatorio, la totale autonomia dell'istituto è evidenziata dal fatto che l'accesso al programma stesso può precedere la querela come anche succedere all'esecuzione della pena;
- del resto, l'"invio" da parte del giudice è fondato su una valutazione dello stesso, al quale non è imposto né di avvalersi del programma né di motivare la sua scelta; inoltre, la mancata attivazione del programma non comporta né una, non prevista, nullità speciale, né una nullità di ordine generale, non risultando compromessi diritti e facoltà di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p.;
- dunque si tratta di un programma distinto dal procedimento/processo penale, con connotazioni del tutto peculiari, come volontarietà, consensualità e riservatezza, onde l'assenza di un sistema di impugnazioni analogo a quello dei provvedimenti giurisdizionali, lungi dal costituire una lacuna, deve ritenersi frutto di una precisa, coerente scelta del legislatore.

Nella stessa direzione parrebbero complessivamente muovere le considerazioni svolte, circa la "natura" della giustizia riparativa, dalla Corte Costituzionale nella recentissima sentenza n. 128 del 2025.

Al fine di escludere l'illegittimità dell'art. 420 *quater* co. 4 c.p.p., "*nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso della facoltà del medesimo di accedere ai programmi di giustizia riparativa.*", la Consulta ha osservato che "*il sistema ruota intorno a una logica binaria: per i reati perseguibili a querela rimettibile la giustizia riparativa può configurarsi come vera e*

*propria alternativa alla giustizia penale, poiché l'esito riparativo conduce alla non proposizione della querela o alla sua remissione, espressa o tacita (giusta quanto previsto dal nuovo art. 152, terzo comma, cod. pen.); per le altre fattispecie criminose, invece, la giustizia riparativa si colloca in una posizione di complementarità rispetto a quella contenziosa, nel senso che può svilupparsi parallelamente al procedimento penale, rispetto al quale è garantita una ferrea impermeabilità di quanto dichiarato nel corso della mediazione, mentre l'esito riparativo potrà tendenzialmente rilevare soltanto ai fini della commisurazione della pena e in bonam partem. Ebbene, proprio la morfologia della giustizia riparativa e il profilo relativo al rapporto di alternatività/complementarità rispetto alla giustizia penale comporta che la fase, del tutto eventuale, della riparazione non possa configurarsi come un procedimento incidentale o parallelo che si sovrappone a quello di cognizione: rispetto al procedimento penale sono diversi gli attori (non essendo, ad esempio, prevista la partecipazione del pubblico ministero) e lo stesso oggetto; non è prevista la presenza del difensore; non è richiesto alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell'imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto l'accertamento di una responsabilità penale. In altri termini, può concordarsi con chi osserva che la giustizia riparativa si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un'esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo. Invero, si tratta di attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente, come un programma (e non come un procedimento, almeno nell'accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto – il mediatore – che non è chiamato in alcun modo a ius dicere e ha l'obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento penale, di “curare” le conseguenze derivanti dal reato.*

*Il profilo della disciplina dell'informazione sull'accesso va dunque scrutinato sul presupposto che non si tratta di un procedimento speciale ovvero di un procedimento incidentale o complementare, non essendo ancorato al processo penale, cui semplicemente si affianca.”.*

Di seguito il giudice delle leggi ribadisce, quale presupposto della infondatezza della questione postagli, che quello relativo alla giustizia riparativa è “*un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale*”.

In definitiva l'orientamento in questione, autorevolmente sostenuto, ha il pregio di evidenziare come il programma relativo alla giustizia riparativa sia distinto dal procedimento penale, tanto da poter essere intrapreso sia prima l'avvio sia dopo il termine di quest'ultimo; in tal senso deporrebbe

anche la proponibilità della domanda persino in pendenza di ricorso per cassazione<sup>1</sup> (se la domanda è proponibile in pendenza del ricorso per cassazione, i motivi relativi a quest'ultimo non possono che essere estranei al tema relativo al programma riparativo, pertanto necessariamente destinato, in caso di rigetto del ricorso, ad operare fuori dal processo).

Tuttavia, si potrebbe obiettare, detto orientamento non sembra tenere in adeguato conto che l'eventuale esito riparativo può avere effetti quanto alla sospensione del procedimento o del processo<sup>2</sup> ai fini della remissione tacita della querela<sup>3</sup>, come pure quanto al trattamento sanzionatorio<sup>4</sup>, alla concessione della particolare attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ed alla sospensione condizionale<sup>5</sup>.

Trattasi di conseguenze sulla "vicenda" giudiziaria penale che, si potrebbe dire, rendono evidente come, pur di durata indeterminata, il programma in questione sia posto dal legislatore in una qualche, anche diretta, relazione con la detta "vicenda".

### **3. Il secondo orientamento**

Conseguenza, parziale, di tale appena svolta considerazione critica, è il secondo orientamento.

La norma presupposto è individuata nell'art. 586 c.p.p., per il quale l'ordinanza emessa nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento può essere impugnata soltanto unitamente alla sentenza.

Poiché ai fini dell'impugnazione rileva l'interesse alla stessa, i fautori di tale orientamento pongono in essere dei distinguo.

Pur riconosciuta in termini generali l'autonomia del programma riparativo dal procedimento penale, i detti sostenitori assumono che, diversamente e nel solo caso relativo a reato procedibile a querela suscettibile di remissione, il legislatore, prevedendo espressamente la possibilità di sospensione del procedimento/processo e la remissione tacita in caso di "*esito riparativo*", abbia individuato uno

---

<sup>1</sup> Art. 45 ter disp. att. c.p.p.

<sup>2</sup> Art. 2 co. 1 lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2022

<sup>3</sup> Art. 1 co. 1 lett. h) del decreto legislativo n. 150 del 2022

<sup>4</sup> Art. 58 del decreto legislativo n. 150 del 2022

<sup>5</sup> Art. 1 co. 1 lett.re rispettivamente b) ed l) del decreto legislativo n. 150 del 2022

specifico interesse, rilevante ai sensi dell'art. 591 co. 1 lett. a) c.p.p., all'invio al programma di giustizia riparativa.

Qualora invece non ricorra l'ipotesi precedente - se anche astrattamente l'eventuale esito riparativo è suscettibile rilevare ai fini del trattamento sanzionatorio e della specifica attenuante di nuovo conio - l'autonomia della vicenda penale dal programma di giustizia riparativa, peraltro connotato da durata ed esito incerti, non consente di individuare un interesse giuridicamente rilevante ai fini dell'impugnazione dell'ordinanza (congiuntamente alla sentenza).

Né la differenziazione appare colmabile in via analogica oppure essere di dubbia legittimità costituzionale; tanto in ragione dell'eccezionalità dei casi di sospensione, sancita dal comma 3 dell'art. 50 c.p.p., coerentemente con il canone della ragionevole durata del processo.

In definitiva il secondo orientamento propende per l'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto, unitamente alla sentenza, nei soli casi di reato perseguibile a querela suscettibile di remissione, con relativa possibilità di sospensione del procedimento/processo.

Detto orientamento ha il merito di individuare l'interesse presupposto di ammissibilità dell'impugnazione e di correlarlo alla puntuale, specifica previsione normativa in ordine alla possibilità di sospensione, per un tempo massimo predeterminato, del procedimento/processo.

La previsione di detto tempo massimo permette di ricondurre al processo un istituto altrimenti connotato da ampia discrezionalità ed insindacabilità quanto alle determinazioni del mediatore circa la fattibilità<sup>6</sup> del programma, come anche da variabilità circa andamento e tempi di definizione del medesimo.

Restano ragionevolmente distinti i casi in cui il legislatore non ha previsto una simile, diretta influenza sulla vicenda penale; casi rispetto ai quali il ruolo del giudice deve essere ritenuto meramente propulsivo, di autorevole indirizzo delle parti verso un obiettivo di "ricomposizione", tuttavia distinto da quello proprio del processo.

#### **4. Il terzo orientamento**

---

<sup>6</sup> Art. 54 del decreto legislativo n. 150 del 2022

Infine, un terzo orientamento propugna la possibilità di ricorrere per cassazione, sempre unitamente alla sentenza, anche avverso il diniego afferente a reati procedibili d'ufficio (o a querela non soggetta a remissione).

A tal proposito sono valorizzati sia alcuni indicatori della natura endoprocedimentale del provvedimento di “invio” quali: la forma di ordinanza, la possibilità di adozione in ogni stato e grado del processo, la previa instaurazione del contraddittorio quanto alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 129-*bis* co. 3 c.p.p.; sia il fatto che, diversamente, sarebbero poste nel nulla le altre disposizioni legislative che collegano all' “esito” del programma significative ricadute quanto al complessivo trattamento sanzionatorio.

Viene poi posto l'accento sull'art. 44 del decreto legislativo n. 150 del 2022, che prevede l'accessibilità al “programma” “*senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità*”, ed anche sugli altri articoli del codice penale adeguati, senza distinguo, alla “novità”.

Ma soprattutto si fa riferimento all'intenzione del legislatore, come risultante dalla Relazione illustrativa, ed al fatto che il più ampio indirizzo in questione sarebbe frutto di un'interpretazione costituzionalmente orientata.

Quanto al primo aspetto si evidenzia che, dalla Relazione, emerge come la limitazione della sospensione *ex lege* ai soli reati rimettibili sia da correlare non alla volontà di limitare l'operatività dell'istituto, quanto alla constatazione che l'estinzione del reato compensa il ritardo nella definizione; diversamente, quanto ai reati procedibili d'ufficio ad una analoga previsione osta il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, ben potendo comunque valorizzarsi l'istituto del rinvio su richiesta dell'imputato - con correlata sospensione dei termini di prescrizione<sup>7</sup> e di custodia cautelare<sup>8</sup> - così da attribuire rilievo, agli importanti fini del trattamento sanzionatorio, alla relazione del mediatore.

Quanto al secondo si pone in risalto che una simile lettura, consentendo l'impugnabilità rispetto a tutti i reati, contempera il principio di ragionevole durata del processo con quello di uguaglianza.

---

<sup>7</sup> Art. 159 c.p.

<sup>8</sup> Art. 304 c.p.p.

L'indirizzo ha il pregio di “leggere” il nuovo statuto della giustizia riparativa in modo quanto più sintonico con la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 che fa espresso riferimento a “*procedures de reclamo*”<sup>9</sup>, senza distinzione tra reati procedibili a querela e non.

Del pari ha il merito della coerenza rispetto alla previsione generalizzata del rilievo dell'esito riparativo, quanto al trattamento sanzionatorio ed alla concedibilità della particolare attenuante.

Resta tuttavia, quale non sottovalutabile criticità, il fatto che il disposto di cui all'art. 129-*bis* co. 4 c.p.p. sia limitato ai “*reati perseguibili a querela soggetta a remissione*”.

Così riepilogati gli orientamenti che vengono in considerazione, si deve tentare una sintesi, la quale tuttavia ha per presupposto alcune considerazioni, sia quanto alla riforma relativa alla giustizia riparativa, sia in ordine alla natura del provvedimento di cui all'art. 129-*bis* c.p.p.

##### **5. La riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa - Lo “statuto garantistico” richiesto dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla giustizia riparativa in materia penale**

Le scelte recentemente compiute dal legislatore italiano trovano il loro immediato precedente, come anche il loro necessario punto di riferimento sul piano valoriale e interpretativo, nella Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale.

Peraltro nel più ampio contesto delle Nazioni Unite, già nei “*Principi fondamentali sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale*”, indicati con la Risoluzione 2002/12, adottata il 24 luglio 2002 dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), si esprime la consapevolezza che un simile modello “*offre alle vittime l'opportunità di ottenere riparazione, sentirsi più sicure e cercare una conclusione; consente agli autori di reato di comprendere le cause e gli effetti del loro comportamento e di assumersi la responsabilità in modo significativo; e consente alle comunità di comprendere le cause profonde della criminalità, di promuovere il benessere della comunità e di prevenire la criminalità*”.

---

<sup>9</sup> Par. 33

Va, inoltre, segnalato che le norme e i principi contenuti nella Raccomandazione CM/Rec(2018)8 sono stati ribaditi dalla Dichiarazione di Venezia adottata il 14 dicembre 2021 dai Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale; Dichiarazione di Venezia ove si afferma l'impatto positivo della giustizia riparativa sulla riduzione della recidiva, si nota che le *“ampie prove empiriche ... dimostrano che la giustizia riparativa è efficace e produce risultati soddisfacenti per le parti coinvolte dei conflitti e, oltre a ciò, per una comunità nel suo insieme”*, ed ancora si rileva *“il possibile impatto positivo dei percorsi di giustizia riparativa anche sul contrasto alla radicalizzazione degli individui”*.

Nel quadro delle finalità perseguite dalla Raccomandazione CM/Rec(2018)8, l'intento di incoraggiare lo sviluppo della giustizia riparativa nei sistemi penali dei diversi Stati si accompagna a quelli di promuovere *standard* per il ricorso alla giustizia riparativa nel contesto della procedura penale e di salvaguardare i diritti dei partecipanti.

Viene quindi delineato un ampio statuto di garanzie, che ha ad oggetto anche la base giuridica per la giustizia riparativa nell'ambito della procedura penale.

In proposito, il paragrafo 22 stabilisce che: *“Qualora si faccia ricorso alla giustizia riparativa nel contesto della procedura penale, dovrebbero essere sviluppate delle linee di indirizzo (policies). Esse dovrebbero in particolare riguardare le procedure di invio dei casi alla giustizia riparativa e la loro trattazione al termine del percorso di giustizia riparativa”*.

Inoltre, il paragrafo 23 impone un obbligo di applicazione alla giustizia riparativa di garanzie processuali, precisando che, in particolare, *“le parti dovrebbero essere informate e avere accesso a procedure di reclamo (grievance procedures) chiare ed efficaci”* e che *“ove opportuno, alle parti deve anche essere assicurato l'accesso ai servizi di traduzione e all'assistenza legale”*.

Nel Commentario alla Raccomandazione, predisposto dall'*European Committee on Crime Problems* e dal *Council for Penological Co-operation* del Consiglio d'Europa, si specifica che le garanzie procedurali fondamentali applicabili includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie delineate nell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), e si sottolinea l'importanza che la regola dettata dal paragrafo 23 assume al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, nei casi in cui la giustizia riparativa interagisce, o si sovrappone, con il procedimento penale.

Le suddette previsioni contenute nei paragrafi 22 e 23 della Raccomandazione, relative, da un lato, allo sviluppo di linee di indirizzo riguardanti le procedure di invio dei casi alla giustizia riparativa, e, dall'altro, all'accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci, possono, di per sé, trovare attuazione anche attraverso meccanismi diversi dal controllo giurisdizionale.

Gli stessi termini usati nei paragrafi in esame (*policies* e *grievance procedures*) risultano riferibili anche a linee di indirizzo fissate da autorità non giudiziarie, e a mezzi di reclamo diversi dalle impugnazioni davanti a un giudice superiore (nelle quali si sostanzia il *right of appeal* garantito dal Protocollo n. 7 addizionale alla CEDU).

Vi sono, però, alcune situazioni nelle quali emerge con chiarezza l'esigenza dell'intervento della giurisdizione.

Nella stessa Raccomandazione, infatti, il paragrafo 7 chiarisce che *“la necessità di un controllo giudiziale è maggiore se la giustizia riparativa ha un'incidenza sulle decisioni giudiziarie, come quando l'interruzione dell'azione penale dipende dal raggiungimento di una composizione ragionevole o quando l'accordo sottoposto al tribunale prende la forma di una ordinanza o sanzione raccomandata”*.

Applicando queste indicazioni di carattere generale al sistema italiano, deve riconoscersi che la prima ipotesi cui è riferibile la maggiore necessità del controllo giudiziale - e cioè quella in cui *“l'interruzione dell'azione penale dipende dal raggiungimento di una composizione ragionevole”* - riguarda il settore dei reati perseguibili a querela, dove la giustizia riparativa può configurarsi come vera e propria alternativa alla giustizia penale, in quanto l'esito riparativo conduce alla pronuncia di una sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non deve essere proseguita a causa della remissione, espressa o tacita, della querela.

L'altra ipotesi in cui si ravvisa la necessità del controllo giudiziale - e cioè quella in cui *“la giustizia riparativa ha un'incidenza sulle decisioni giudiziarie, come (...) quando l'accordo sottoposto al tribunale prende la forma di una ordinanza o sanzione raccomandata”* - può riferirsi alle situazioni nelle quali l'esito riparativo assume una specifica rilevanza per la determinazione della sanzione penale applicata con la pronuncia del giudice.

Quest'ultima è, dunque, una ipotesi che - a differenza della prima - prescinde dal regime di procedibilità dei reati, e riguarda anche i settori nei quali viene a configurarsi un rapporto di complementarità (e non di alternatività) tra giustizia riparativa e giustizia penale.

## **6. La “direzione” della Riforma**

La scelta della “riforma Cartabia” di realizzare una estensione della giustizia riparativa a tutte le tipologie di reato e a tutte le fasi procedimentali, dalle indagini preliminari all'esecuzione penale, apre un nuovo orizzonte in direzione di quella che nel contesto francese è stata definita come “la vera anima della giustizia”, e che, nella già citata Dichiarazione di Venezia, è stata considerata *“non solo come un semplice strumento nell'ambito dell'approccio tradizionale alla giustizia penale, ma come una cultura più ampia che dovrebbe permeare il sistema della giustizia penale”*.

Con la giustizia riparativa, viene infatti delineato un sistema finalizzato, anzitutto, a rispondere alle attese delle vittime, rivolte alla tutela dei propri diritti, ma anche a un bisogno di riconoscimento e di reintegrazione sociale e istituzionale che supera la dimensione strettamente giuridica.

Si tratta di un modello di giustizia che mira a realizzare un coinvolgimento attivo dell'autore del reato - e della stessa comunità civile - nella ricerca di soluzioni idonee a porre rimedio alle lesioni provocate dalla condotta illecita.

Alla reintegrazione della dignità personale della parte offesa, con la rimozione nella massima misura possibile degli effetti lesivi di natura materiale e psicologica alla stessa arrecati, si accompagna la progettazione di efficaci percorsi di ritorno alla legalità e di rieducazione per il colpevole, sia nella dimensione individuale sia in quella relazionale.

Viene così a costruirsi un sistema contrassegnato da una significativa attitudine a rafforzare l'effettività del diritto penale come strumento di tutela dei diritti fondamentali, compreso quel “diritto alla sicurezza” - espressamente sancito dall'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - che richiede, oggi più che mai, la progettazione di strumenti innovativi di prevenzione (generale e speciale) della criminalità, con un contrasto efficace del rischio di recidiva, nei cui confronti il tradizionale sistema sanzionatorio si rivela molto spesso inadeguato.

Quella della giustizia riparativa è un'idea estremamente feconda, cui è auspicabile si guardi con interesse al fine di superare i limiti, sotto gli occhi di tutti, dell'attuale diritto penale.

Si tratta in definitiva di un modello capace di dare vita a un significativo progresso nella prospettiva dell'umanesimo penale, mettendo al centro le persone ed individuando soddisfacenti strategie di superamento, ancor meglio che contrasto, del crimine.

Il volto costituzionale del diritto penale, e il finalismo rieducativo della pena, sono del tutto coerenti con i programmi di giustizia riparativa, i quali - con la loro finalità di *“promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità”* (art. 43 comma 2 D.L.vo n. 150/2022) - si innestano sul *“fertile terreno dei principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost., che esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale”* (Corte cost., 7 giugno 2017, n. 179).

È allora auspicabile che il controllo nomofilattico sulle diverse opzioni interpretative - partendo da una scelta legislativa che, per quanto detto, pone le premesse per un mutamento culturale di sistema - muova nella direzione di una lettura del nuovo istituto, in sintonia con le “aspirazioni”.

## **7. La natura del provvedimento previsto dall'art. 129-bis c.p.p. e le conseguenze sul “primo orientamento”**

Per rispondere alla domanda in ordine alla natura del provvedimento in questione, sembra occorra tracciare la necessaria distinzione tra il programma di giustizia riparativa e il provvedimento di “invio” ai sensi dell'art.129-bis c.p.p.

Se anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 128 del 2025, ha illustrato che la giustizia riparativa consiste in una *«attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente, come un programma (e non come un procedimento, almeno nell'accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto – il mediatore – che non è chiamato in alcun modo a ius dicere e ha l'obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento penale, di “curare” le conseguenze derivanti dal reato»*, e che dunque la stessa si

pone come «*un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale, il cui esito riparativo può assumere rilevanza ai fini dell'attenuazione, della commisurazione o della concessione della sospensione condizionale della pena*», tuttavia può osservarsi, in sintonia con le ripercorse “indicazioni internazionali”, che con la previsione della possibilità di presentare la richiesta in ogni stato e grado del procedimento il legislatore ha - si crede meritoriamente - aperto una “*finestra di giurisdizione*” nell’ambito della giustizia riparativa, così contribuendo al progredire di un modello di prevenzione attraverso anche la riconciliazione.

La circostanza che il relativo programma sia attuabile anche “fuori” e “dopo” il procedimento/processo penale non esclude il rilievo della detta “*finestra*”.

Esiste dunque un modello/programma di giustizia riparativa endoprocessuale, indicato dal legislatore come suscettibile di essere avviato dal giudice con ordinanza (o, nel corso delle indagini preliminari, dal pubblico ministero con decreto motivato).

Coerentemente è stato allora affermato, in sede di legittimità<sup>10</sup>, che l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 129-*bis* c.p.p., “mette in comunicazione” il processo, nel suo tradizionale svolgimento, con il programma riparativo e si connota come atto del procedimento penale, compiuto nelle forme tipicamente riconducibili all’art. 125 c.p.p.

Sul punto, si è persuasivamente osservato: “*La forma rivestita dal provvedimento motivato (ordinanza), i tempi e i luoghi del processo nei quali il provvedimento è adottato (in ogni stato e grado), la previa instaurazione del contraddittorio (sentite le parti, i difensori nominati e, se ritenuto necessario, la vittima del reato) in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dall’art.129 bis comma terzo cod. proc. pen. (utilità alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti), sono tutti elementi che consentono di ravvisare nell’atto di invio un atto del procedimento/processo penale di natura endoprocedimentale*”.

---

<sup>10</sup> Cfr. Cass. n. 131/24 Rv. 287434-01

Non appare allora condivisibile la tesi accolta da quell'altra parte della giurisprudenza di legittimità<sup>11</sup> che ha sostenuto la natura non giurisdizionale del provvedimento con cui il giudice nega al richiedente l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p.

La stessa “logica binaria”, rispettivamente di complementarità e di alternatività tra giustizia riparativa e giustizia penale, che viene comunque richiamata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 128 del 2025, risulta già posta in luce dalla citata Raccomandazione CM/Rec(2018)8, la quale, nella sua parte preambolare, contiene un espresso riconoscimento “*che la giustizia riparativa può essere utilizzata a complemento dei procedimenti penali tradizionali, o in alternativa a essi*”.

Ne consegue che il “primo”, radicale orientamento, in ragione di una complessiva lettura sistematica delle fonti, non appare condivisibile.

## **8. La “logica binaria” e la possibilità del ricorso per cassazione**

Alla duplicità delle forme di rapporto tra giustizia riparativa e giustizia penale può ben corrispondere una diversa estensione dell'ambito del controllo attribuito alla Corte di Cassazione; controllo che, a giudizio di questo Ufficio, solo nelle ipotesi di alternatività può riguardare anche le ordinanze di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa.

### **8.1. Il ricorso per cassazione nell'ipotesi di alternatività tra giustizia riparativa e giustizia penale**

Alla specificità della disciplina prevista per i procedimenti relativi a reati perseguibili a querela rimettibile, rispetto ai quali la giustizia riparativa può configurarsi come vera e propria “alternativa” alla giustizia penale, in quanto l'esito riparativo conduce alla remissione della querela, sembra da ricondurre un più ampio spazio di controllo del giudice di legittimità.

Invero il legislatore, oltre ad aver introdotto la nuova ipotesi di remissione tacita della querela di cui all'art. 152 co. 3 n. 2 c.p., per la quale l'estinzione consegue non all'opzione riparativa in sé, bensì all'esito riparativo, ha altresì previsto espressamente che quello dei procedimenti relativi a reati

---

<sup>11</sup> Cfr. Cass. n. 6595/23 Rv. 285930-01

perseguibili a querela rimettibile sia il solo settore in cui l'accoglimento della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa - compiuto con il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l' "invio" dell'interessato - possa determinare, su richiesta del predetto e per un massimo di centottanta giorni, la sospensione del processo.

Con tale previsione - in deroga al principio generale, coerente con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo stesso, della eccezionalità dei casi di sospensione del processo - il legislatore ha posto in essere un vero e proprio "innesto" del percorso riparativo nel procedimento penale.

Il mancato "invio" non è oggetto di previsione di nullità relativa e neanche riconducibile a nullità di ordine generale.

In un sistema connotato dal principio di tassatività di cui all'art. 568 co. 1 c.p.p., nessuna norma prevede l'impugnazione dell'ordinanza di cui all'art. 129-bis c.p.p.

Residua dunque, quale unica possibilità di impugnazione, quella di cui all'art. 586 c.p.p.

Ne consegue che l'unico provvedimento di diniego impugnabile, unitamente alla sentenza, è quello assunto dal giudice con ordinanza nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento.

L'impugnazione in questione, ai sensi dell'art. 568 co. 3 c.p.p., deve essere connotata da interesse.

La regola dell'impugnazione differita di cui all'art. 586 c.p.p. impone di attendere l'esito del processo per consentire di accertare se, e in quale misura, le decisioni nelle quali le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento si concretizzano abbiano potuto incidere sulla decisione finale.

Tale regola, infatti, implica la necessità di una influenza giuridicamente rilevante delle determinazioni dell'ordinanza sul contenuto della successiva sentenza<sup>12</sup>.

Quanto ai reati procedibili a querela rimettibile, detto interesse è correlato alla prospettazione dell'eventuale estinzione del reato disciplinata dal citato, novellato art. 152 in relazione al raggiunto

---

<sup>12</sup> Cfr. Cass. n. 33152/24 24 Rv. 286841-01

esito riparativo, comunicato dal mediatore ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 150 del 2022.

Nella valutazione di detto interesse deve ritenersi incida anche la presentazione o meno della richiesta dell'interessato di sospensione del processo, con i conseguenti effetti sul corso della prescrizione nonché sui termini di cui all'art. 344 *bis* c.p.p. e di custodia cautelare.

Una disciplina speciale, complessivamente connotata dalla "alternatività" della giustizia riparativa rispetto a quella penale, dalla previsione della possibilità di sospendere "a tempo" il processo penale nonché dalla impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, pare del tutto coerente.

L'alternatività, connotata dalla possibilità di una sospensione "temporalmente controllata" che contemperi il principio della ragionevole durata con l'aspettativa deflattiva<sup>13</sup>, comporta l'interesse all' "invio" e così all'impugnazione del relativo, eventuale diniego, il quale, precludendo l'esito estintivo, ha una incidenza giuridicamente rilevante sulla decisione finale<sup>14</sup>.

Il ricorso per cassazione avverso la decisione di diniego potrà avere ad oggetto la totale mancanza della motivazione, come anche la possibilità che la stessa non sia riferita (o lo sia in modo evidentemente "viziato") ai presupposti di cui all'art. 129-*bis* co. 3 c.p.p.

Né all'impugnazione pare possa ostare la considerazione che un annullamento avrebbe utilità solo se connesso al raggiungimento dell'esito riparativo, tuttavia per definizione incerto *an et quando*.

Invero, se anche è stato evidenziato<sup>15</sup> che "*in caso di accoglimento della richiesta di invio degli interessati al Centro di giustizia riparativa di riferimento, non vi è alcuna garanzia che al programma si procederà, dal momento che i poteri valutativi dei mediatori, in termini di «fattibilità» e di «scelta del programma», sono insindacabili.*", tuttavia proprio la predeterminazione di un tempo massimo di durata della sospensione, opera come correttivo e contempera il "ritardo" con l'aspettativa deflattiva.

---

<sup>13</sup> Cfr. Cass. n. 19339/25 Rv. 288068-01

<sup>14</sup> Cfr. Cass. nota 10

<sup>15</sup> Cfr. Cass. n. 8400/25

In definitiva, in relazione al secondo orientamento, si deve far riferimento ad un annullamento con rinvio per l'eventuale "invio" al programma con sospensione fino a 180 giorni dei termini di cui al comma 4 *ter* dell'art. 129-*bis* c.p.p., con successiva acquisizione della relazione del mediatore ai fini della sola possibile remissione tacita della querela (comunque operante previa verifica, ai sensi del novellato art. 152 c.p., del rispetto degli impegni comportamentali eventualmente assunti).

Va inoltre ricordato che, anche prescindendo dall'impugnazione differita dell'ordinanza di rigetto della richiesta di "invio", restano applicabili le regole generali che consentono di impugnare direttamente la sentenza la quale, nel definire il giudizio di merito, non abbia compiuto la necessaria valutazione dell'esito riparativo quale rilevante<sup>16</sup> elemento di fatto eventualmente "raggiunto in autonomia"; invero, in mancanza di una precisa indicazione normativa, nel senso della indispensabilità del provvedimento disciplinato dall'art. 129-*bis* c.p.p. per l'avvio dei programmi di giustizia riparativa dopo l'inizio del procedimento penale, deve ritenersi che il *favor reparationis* cui è ispirata la riforma debba trovare attuazione nella misura più ampia, riconoscendo direttamente alle parti interessate il diritto all'accesso a tali programmi, senza preclusioni derivanti dalle dinamiche tipiche della "vicenda" penale.

Al riguardo appaiono condivisibili gli assunti per i quali *"nulla impedisce all'interessato di attivarsi autonomamente per accedere al programma di giustizia riparativa, l'intervento del giudice (...) non rappresenta né una condizione necessaria per l'acquisizione di diritti né sufficiente"* e *"l'interessato non ha alcuna necessità dell'ordinanza del giudice per attivarsi al fine di accedere ai programmi di giustizia riparativa"*<sup>17</sup>.

Non altrettanto pare potersi dire invece per l'opposto indirizzo interpretativo, presente in altre pronunce<sup>18</sup>, secondo cui l'avvio del procedimento riparativo *"dipende da un atto dell'autorità giudiziaria"*, e cioè dal provvedimento disciplinato dall'art. 129-*bis* c.p.p.; indirizzo pur coerente con la tesi dottrinale per la quale *"l'invio da parte dell'autorità giudiziaria si configura come un'autorizzazione indispensabile per l'avvio del programma: non si potrebbe infatti pensare che, pendente un procedimento penale, si possa instaurare un programma di giustizia riparativa destinato a incidere sull'esito del procedimento stesso senza una previa valutazione dell'autorità giudiziaria"*.

---

<sup>16</sup> Cfr. Cass. n. 25192/25

<sup>17</sup> Cfr. Cass. nota 11

<sup>18</sup> Cfr. Cass. n. 25192/25

## 8.2. Il più ristretto ambito del ricorso per cassazione nelle ipotesi di complementarità tra giustizia riparativa e giustizia penale

Nei procedimenti per reati perseguibili d'ufficio, o per reati perseguibili a querela non soggetta a remissione, **gli spazi del ricorso per cassazione paiono restringersi.**

In questi casi il rapporto tra giustizia riparativa e penale assume il carattere della complementarità, con la conseguenza - segnalata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 128 del 2025 - che *“l'esito riparativo può essere assunto dal giudice quale “elemento di fatto” successivo al fatto-reato ai fini dell'esercizio della discrezionalità nella commisurazione (art. 133 cod. pen.), nell'attenuazione (art. 62 cod. pen.) o nella sospensione (art. 163 cod. pen.) della pena e rientra nella base cognitiva e valutativa allo stesso modo dell'“elemento di fatto” dell'avvenuto risarcimento”*.

Ne consegue che, in tutti i casi in cui - anche prescindendo, per come sopra assunto, da un qualche ruolo del giudice - si sia svolto un programma di giustizia riparativa, il suo eventuale esito positivo, ove emerga dagli elementi di convincimento agli atti, deve formare oggetto di una motivata valutazione nella sentenza di merito, in particolare ai fini:

- dell'applicazione della circostanza attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. (il cui nuovo testo include il riferimento alla partecipazione ad un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo);
- del potere discrezionale di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. (ai cui fini l'autorità giudiziaria è tenuta a valutare *“l'eventuale esito riparativo”* in forza del disposto dell'art. 58 D.Lgs. n. 150 del 2022);
- della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. (il cui ultimo comma è stato modificato dalla riforma Cartabia, inserendo una regolamentazione specificamente riferita alla partecipazione del colpevole a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo).

Sotto tali profili, la motivazione della sentenza può sicuramente formare oggetto di impugnazione secondo le regole generali<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. Cass. n. 25192/25

Diversamente deve ritenersi, quanto all'eventuale provvedimento di diniego dell'"invio".

Infatti, se anche nel caso della "complementarietà", per quanto appena detto, è possibile individuare una influenza dell'esito riparativo sulla decisione, detta influenza sembra dover essere considerata di mero fatto.

La circostanza che il legislatore abbia inteso espressamente limitare nel tempo gli effetti "sospensivi" ai soli reati perseguibili a querela rimettibile, pare ostare alla possibilità di ritenere impugnabile anche l'ordinanza di diniego relativa ai reati qui in considerazione.

Invero la mancata previsione di un analogo, temporalmente delimitato "meccanismo" sospensivo, impedisce di individuare una correlazione "giuridicamente rilevante" tra "programma" e processo.

Così, in mancanza di una influenza che possa ritenersi "giuridicamente rilevante", non può trovare applicazione la regola dell'impugnazione differita di cui all'art. 586 c.p.p.

Né sembra possibile giungere ad una "estensione" per via interpretativa del detto "meccanismo"; ciò in ragione del disposto di cui all'art. 50 co. 3 c.p.p. e del canone costituzionale della ragionevole durata del processo.

Può dunque suggerirsi la seguente risposta al quesito: *"Il provvedimento con il quale il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l'avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. è ricorribile per cassazione, unitamente alla relativa sentenza ed in relazione a violazioni di legge riferibili ai presupposti di cui al comma 3 del detto articolo, solo nell'ipotesi di processo relativo a reati perseguibili a querela soggetta a remissione"*.

## **9. Il problema della impugnabilità dei provvedimenti ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. emessi durante la pendenza del ricorso per cassazione**

Nel sistema così delineato, rimane aperto il problema dei rimedi esperibili nell'ipotesi in cui, sulla base del combinato disposto degli artt. 129-bis c.p.p. e 45 *ter* disp. att. c.p.p., l'ordinanza che respinge la richiesta di "invio" sia adottata durante la pendenza del ricorso per cassazione.

In tale ipotesi, essendo già stata proposta l'impugnazione, non può trovare applicazione la regola generale contenuta nell'art. 586 c.p.p.

Né si rinvengono altre disposizioni che consentano l'impugnazione autonoma della predetta ordinanza.

Si potrebbe però sostenere che si tratta di una situazione nella quale sono riscontrabili forti esigenze di tutela dei diritti delle parti e di parità di trattamento rispetto alle fattispecie analoghe.

Al riguardo, occorre considerare che anche a questo caso parrebbe riferibile il comma 4 dell'art. 129-*bis* c.p.p., che consente al giudice di disporre con ordinanza la sospensione del processo (nello specifico ormai pendente in Cassazione) per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa.

L'utilità della sospensione sarebbe da correlare alla durata, che può essere inferiore, del giudizio di cassazione e all'effetto estintivo del reato prodotto dalla remissione di querela successiva alla sentenza impugnata<sup>20</sup>.

Un'ordinanza che respinga illegittimamente la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa, precludendo alla radice la sospensione del processo, rischierebbe di rendere sostanzialmente inevitabile la condanna definitiva del soggetto, in ipotesi nelle quali un corretto esercizio del potere attribuito al giudice dall'art. 129-*bis* c.p.p. condurrebbe invece all'adozione di una sentenza di proscioglimento.

Così, potrebbe sostenersi, escludere che la predetta ordinanza possa formare oggetto di ricorso per cassazione sulla base di una rigida applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, comporterebbe problemi di legittimità costituzionale della vigente disciplina processuale sul piano del rispetto degli artt. 3 e 117 Cost., risolvendosi in una disparità di trattamento e risultando incompatibile con le suesposte indicazioni, contenute nei paragrafi 7 e 23 della Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa, relative alla maggiore necessità del controllo giudiziale nelle ipotesi in cui *“l'interruzione dell'azione penale dipende dal raggiungimento di una composizione ragionevole”*, nonché all'obbligo di applicare alla giustizia

---

<sup>20</sup> Cfr. Cass. n. 45594/21 Rv. 282301-01

riparativa le garanzie processuali, con la specificazione che *“le parti dovrebbero (...) avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci”*.

A giudizio di questo Ufficio, tuttavia, è possibile osservare, in decisivo senso opposto, che non vi è alcuna disparità di trattamento in quanto l'impossibilità di impugnare dipende dalla decisione dell'interessato di presentare la richiesta di accesso alla giustizia riparativa, quando ormai il processo di merito è concluso e così l'oggetto di quello di legittimità definito.

Né può eccepirsi che allora l'“invio” rimarrebbe *inutiliter dato*; ciò in quanto, introducendo l'art. 15 bis della legge n. 354 del 1975, la riforma ha previsto il rilievo dell'esito riparativo *“ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale.”*.

A tal proposito, deve segnalarsi il significato del riferimento alle iniziative dell'interessato a favore delle vittime nelle forme della giustizia riparativa, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nel comma 1 bis dell'art. 4 bis della legge n. 354 del 1975<sup>21</sup>.

Si tratta di una previsione che può assumere una particolare rilevanza per dare attuazione, attraverso il contributo offerto da soggetti condannati per delitti di mafia e di terrorismo, a quel “diritto alla verità” che spetta alle vittime, ai loro familiari, all'intera comunità nazionale sui più gravi episodi criminosi e che ha ricevuto un forte riconoscimento da parte delle Nazioni Unite, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della nostra giurisprudenza costituzionale e di legittimità<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Utile al riguardo Cass. n. 18399/25 ove, tra l'altro, si spiega che: *“il legislatore, che ha introdotto tale esplicito riferimento all'istituto nel comma 1-bis dell'art. 4-bis ord. pen., disattende così le opinioni dottrinali secondo le quali tra gli strumenti della rieducazione non possono essere ricompresi i percorsi di giustizia riparativa e anzi li propone come funzionali ad una prospettiva risocializzante, in particolare proprio per coloro che hanno militato in associazioni criminali e agito nell'interesse di esse, attribuendole valenza sintomatica di abbandono dei loro pericolosi vincoli con le organizzazioni che costituiscono minaccia per l'ordine pubblico e per le comunità territoriali e di ripristino dei più sani legami sociali in prospettiva responsabilizzante e solidaristica, in ogni caso incompatibile con gli orizzonti valoriali devianti e la rete relazionale nelle quali si erano innestate le loro condotte illecite”* ed ancora che *“il percorso di giustizia riparativa a fronte della più generica riparazione, eseguita con la mera corresponsione di somme dovute o ineseguibile per insuperabili difficoltà economiche, può diventare l'effettivo banco di prova del definitivo abbandono di logiche criminali e di relazioni criminogene; significativi elementi potranno ricavarsi dalla costanza del condannato nelle dinamiche assai complesse di rielaborazione critica e di coinvolgimento personale che tale percorso comporta per costui, chiamato a confrontarsi nelle molteplici forme che il versatile istituto consente con le vittime, specifiche o aspecifiche, o con gli enti rappresentativi delle comunità o dei gruppi che hanno subito le conseguenze delle condotte criminali”*.

<sup>22</sup> All'interno del sistema giuridico delle Nazioni Unite, nel quadro dell'impegno volto a combattere l'impunità per le più gravi violazioni dei diritti umani e garantire un adeguato risarcimento per le vittime di esse, si è registrata una progressiva affermazione del diritto autonomo, inalienabile e inderogabile a conoscere la verità piena e completa sugli eventi accaduti, sulle loro circostanze specifiche, sulle persone che vi hanno partecipato, sulle relative motivazioni. Si

La recente legislazione italiana si pone così in continuità con alcune delle più significative esperienze che hanno segnato il percorso storico della giustizia riparativa, come quella della «Commissione per la verità e la riconciliazione» istituita in Sudafrica nel dicembre 1995 con il compito di spezzare la spirale di odio e violenza generati dalla politica dell'*apartheid* e aprire così la strada della convivenza pacifica a un paese dilacerato.

L'indirizzo già espresso dalla giurisprudenza di legittimità a favore del carattere pienamente giurisdizionale (e della conseguente impugnabilità) dei provvedimenti emessi, anche nella fase di esecuzione<sup>23</sup>, in tema di accesso ai programmi di giustizia riparativa costituisce un rilevante fattore di sviluppo della piena attuazione dei diritti fondamentali di tutti i soggetti interessati.

Anche per questa ragione, sarebbe del tutto incongruo negare il carattere giurisdizionale (e la conseguente impugnabilità, nei limiti sopra delineati) dei corrispondenti provvedimenti emessi nell'ambito del processo di cognizione.

## **10. La mancata istituzione dei Centri di giustizia riparativa**

---

tratta di un diritto indissolubilmente legato all'obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani, di condurre indagini efficaci e di assicurare rimedi effettivi. È stata altresì sottolineata la dimensione sociale di tale diritto, evidenziando che "la società ha il diritto di conoscere la verità su fatti passati riguardanti la perpetrazione di crimini efferati, come pure le circostanze e i motivi per cui sono stati commessi crimini aberranti, affinché tali eventi non si ripetano in futuro".

In numerose pronunce (come quelle emesse il 24 Maggio 2011 nel caso "Associazione 21 Dicembre 1989" e altri c. Romania, il 13 Dicembre 2012 nel caso El-Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il 24 luglio 2014 nel caso Al Nashiri contro Polonia, il 31 maggio 2018 nel caso Abu Zubaydah contro Lituania) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha posto in risalto l'importanza del diritto - spettante non solo alle vittime delle più gravi violazioni dei diritti umani e ai loro familiari, ma anche alle altre vittime di crimini simili e all'intera collettività - di conoscere la verità sulle circostanze in cui si sono verificati eventi che comportano una massiva violazione di diritti fondamentali come quello alla vita, che implica il diritto ad un'effettiva indagine giudiziaria, oltre al diritto al risarcimento.

Con la sentenza n. 192 del 27 settembre 2023, relativa al caso Regeni, la Corte Costituzionale ha esplicitato che, quando l'indagine riguarda accuse di gravi violazioni dei diritti umani, il "diritto alla verità" ("the right to the truth") sulle circostanze rilevanti del caso non appartiene esclusivamente alla vittima del reato e alla sua famiglia, ma anche alle altre vittime di violazioni simili e al pubblico in generale, che hanno il "diritto di sapere cosa è accaduto".

Il medesimo importante principio di diritto è stato affermato esplicitamente con la sentenza n. 14421 emessa dalla I Sezione penale della Corte di Cassazione il 15 gennaio 2025 ed avente ad oggetto il più grave atto di terrorismo commesso nella storia della Repubblica italiana: la strage di Bologna.

Tale pronuncia, in particolare, ha stabilito che: «La verità processuale – in rapporto alla commissione di reati di enorme gravità e che non tollerano prescrizione – è uno dei compiti essenziali di uno Stato di Diritto ed è quello che la Magistratura è tenuta ad offrire al popolo italiano, nel cui nome amministra giustizia. Come è stato evidenziato nella requisitoria del Sostituto Procuratore Generale esiste un diritto all'accertamento dei fatti – in casi di crimini di particolare gravità- che non si ricollega alle sole vittime ma che appartiene alla intera collettività (v. sent. Corte cost. n. 192 del 2023 intervenuta nel caso della mancata cooperazione di uno Stato estero alla notifica degli atti di instaurazione del contraddittorio in un procedimento per i delitti di tortura e omicidio)».

<sup>23</sup> Cfr. Cass. n. 41133/24

Appaiono persuasive le argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione secondo cui, in senso contrario alla sussistenza di un interesse a impugnare, *“non può valere la mancata istituzione dei Centri, in quanto le stesse disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa hanno fatto riferimento ai «servizi esistenti», ossia ai «servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati [...] da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici», la cui ricognizione (da compiersi nel termine di legge, poi differito a sei mesi dal 31 dicembre 2023) è stata affidata alla «conferenza locale per la giustizia riparativa», pure istituita dalla novella. Tanto che in atto consta che centri preesistenti continuino operare, proprio in virtù di protocolli con uffici giudiziari”*.

Va osservato che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità appare divisa.

Una pronuncia ha ritenuto illegittima l'ordinanza che rigetta la richiesta di accesso ai “programmi” per la mancata istituzione del Centro di giustizia riparativa nel distretto di riferimento, non potendo ricadere in danno del richiedente una disfunzione organizzativa estranea alla sua sfera volitiva<sup>24</sup>.

Un'altra pronuncia<sup>25</sup>, invece, ha ritenuto che la mancata istituzione dei Centri di giustizia riparativa comporti l'assenza di interesse concreto con riguardo al ricorso avente ad oggetto l'omessa sospensione del processo penale a seguito della richiesta di accesso alla giustizia riparativa, con la precisazione che resta ferma *“una volta intervenuta l'effettiva operatività dell'istituto, la possibilità di richiesta in sede esecutiva, ex art. 44 comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022”*.

A sostegno di questa tesi, si è evidenziato che *“il programma di giustizia riparativa è da svolgersi esclusivamente presso le strutture previste dal d. lgs. n. 150 del 2022 e segnatamente presso i Centri per la giustizia riparativa, definiti dall'art. 42, comma 1 lettera g) del decreto medesimo come le strutture pubbliche cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento, appunto, dei programmi di giustizia riparativa”*<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. Cass. n. 24149/25

<sup>25</sup> Cfr. Cass. n. 23107/25

<sup>26</sup> Queste le ragioni spese: *“Il testo originario dell'art. 92 d. lgs. n. 150 del 2022 (“Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti”) prevedeva che entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto - dunque entro il 30 giugno 2023 - la Conferenza locale per la giustizia riparativa dovesse provvedere alla ricognizione dei servizi esistenti e valutarli nei termini ivi precisati, redigendo al termine un elenco da cui gli enti locali avrebbero dovuto attingere per la prima apertura dei centri di cui all'articolo. Il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, all'art. 5-novies, ha poi inserito nell'art. 92 il comma 2-bis, che ha differito l'applicazione nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena di tutta una serie di*

Le relative argomentazioni, tuttavia, non appaiono dirimenti, a fronte della entrata in vigore della nuova disciplina organica della giustizia riparativa e del riferimento delle disposizioni transitorie ai “servizi esistenti”.

È evidente, peraltro, la gravità delle conseguenze che sarebbero insite in questo secondo orientamento: infatti la mancata istituzione dei Centri, per effetto dei ritardi delle istituzioni competenti, diverrebbe concretamente determinante per l’affermazione della responsabilità penale e per la quantificazione dell’entità della pena a carico di soggetti che, qualora fossero stati compiuti tempestivamente gli interventi previsti dalle legge, sarebbero andati del tutto esenti da punizione o avrebbero beneficiato di un trattamento sensibilmente più favorevole.

Queste conseguenze, pesantemente incidenti sui diritti individuali, si verificherebbero nonostante la presenza di un quadro normativo nel quale la volontà del legislatore è assolutamente inequivocabile nello stabilire che “*le disposizioni in materia di giustizia riparativa*” che comprendono, tra l’altro la disposizione prevista dall’art. 129-bis c.p.p., introdotta dall’art. 7, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, “*si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell’esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore*” dello stesso decreto.

E’ questo il tenore letterale del comma 2 bis dell’art. 92 del medesimo decreto legislativo, che al comma 1 aggiunge che “*la Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data del 31 dicembre 2023, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati*

---

*disposizioni - tra cui l'articolo 7, comma 1, lettera c), che ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 129-bis - di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, e dunque al 30 giugno 2023.*

*Nondimeno, l'iter che doveva portare all'apertura dei centri ricomprendeva tutta un'altra serie di passaggi (istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti, istituzione della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa e della Conferenza locale per la giustizia riparativa in ogni distretto di Corte d'appello, intesa in sede di Conferenza unificata Stato - Regioni sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa), che alla data prevista del 30 giugno 2023 non erano ultimati. Tant'è che l'art. 27 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 modificava l'art. 92 d. lgs. n. 150 del 2022, differendo al 30 giugno 2024 il termine per la ricognizione dei servizi esistenti da parte delle Conferenze locali, come detto, finalizzata alla redazione di un elenco da cui attingere per la prima apertura dei centri. Nel luglio 2024 è intervenuta l'intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni, presupposto della valutazione dell'esistente, ma non risulta, ad oggi, completato il percorso di attuazione della riforma, pur formalmente vigente.*

*Il percorso, dunque, al momento della decisione non era ancora attuabile, **né, del resto, lo è tuttora**, atteso che il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare del 7 dicembre 2024, con cui il capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, ha dato atto del fatto che il sistema delineato dalla riforma Cartabia in tema di giustizia riparativa "NON è attivo" (v. § 3) e che "questo Dipartimento curerà che eventuali accordi o protocolli intervenuti siano revocati o ne sia sospesa l'esecuzione" (v. § 7).”.*

*con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici”.*

Deve rilevarsi come non sia possibile sovrapporre alle scelte del legislatore le inadempienze di altri organi dello Stato, giungendo a una sostanziale disapplicazione della normativa entrata in vigore e a danni irreparabili per i diritti delle persone.

A ciò deve aggiungersi che la mancata istituzione dei Centri costituisce un fattore sicuramente estraneo ai parametri indicati dall'art. 129-*bis* c.p.p.

In dottrina, si è persuasivamente rilevato che, nell'assegnare un ruolo determinante all'autorità giudiziaria, il detto articolo ne guida la delibazione mediante criteri predeterminati (prognosi circa l'utilità del programma e diagnosi sull'assenza di pericoli per i partecipanti e per l'accertamento processuale); questi (e solo questi) criteri guidano il giudice nella decisione sull'invio degli interessati ai servizi riparativi.

Pertanto, un rigetto dell'istanza motivato su criteri difformi da quelli tracciati limiterebbe indebitamente il diritto degli interessati di rivolgersi ai servizi riparativi, in violazione del principio di generale accessibilità sancito dalla disciplina organica.

A queste considerazioni di portata generale deve aggiungersi che, in rapporto al caso concreto che costituisce oggetto del presente procedimento, le argomentazioni di cui alla accennata sentenza n. 23107/25 possono piuttosto valere a confermare l'esistenza di un interesse concreto del ricorrente.

Invero, dalla lettura del verbale della III Conferenza Nazionale per la Giustizia Riparativa, svoltasi il 29 luglio 2025, si desume che le 26 Conferenze Locali - una per ogni distretto di Corte d'Appello - hanno individuato concordemente gli enti locali a cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa; che soltanto due distretti (Trieste e Campobasso) non sono ancora in grado di assicurare l'immediata istituzione di un centro; che il LEP di un centro per ogni altro distretto è ampiamente garantito dalla disponibilità manifestata dagli enti locali individuati, e che, per il Distretto di Corte d'Appello di Roma, sono stati individuati i seguenti enti locali: la Regione Lazio, la Provincia di Latina, il Comune di Roma, il Comune di Velletri.

Nulla, quindi, esclude che l'effettiva operatività dell'istituto possa intervenire entro il tempo fisiologicamente necessario per lo svolgimento dell'eventuale giudizio di rinvio, a seguito del presente giudizio di legittimità.

## **11. La giustizia riparativa e la Convenzione di Istanbul**

Attesa la soluzione al quesito che si è proposta e le conclusioni, annullamento con rinvio, che ci si accinge a formulare, appaiono utili alcune considerazioni specificamente riferite, rispetto al caso di specie, ai presupposti relativi alla valutazione dell'istanza di "invio".

Nel presente processo viene contestato il reato di atti persecutori (*stalking*), che forma oggetto anche dell'obbligo di incriminazione previsto dall'art. 34 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul del 2011), il cui art. 55 comunque non ricomprende la relativa fattispecie delittuosa tra quelle per cui gli Stati vengono invitati ad introdurre meccanismi di procedibilità d'ufficio e di irrevocabilità della querela.

La stessa Convenzione, all'art. 48, stabilisce che *"le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione"*.

Come è stato chiarito nel paragrafo 252 dell'*Explanatory Report*, la suddetta disposizione convenzionale richiede agli Stati parte *"di proibire nel diritto interno penale e civile la partecipazione obbligatoria in qualsiasi processo di risoluzione alternativa delle controversie"*.

Si tratta, dunque, di una disposizione che non si pone in contrasto con la scelta della riforma Cartabia di prevedere che i programmi di giustizia riparativa siano accessibili senza preclusioni in ordine alla fattispecie di reato o alla sua gravità (art. 44 comma 1 D.lgs. n. 150/2022), stabilendo, al tempo stesso, in modo inequivocabile, che l'accesso è opzionale e quindi caratterizzato dalla volontarietà.

È chiaro, comunque, che l'interpretazione delle nuove disposizioni interne deve tenere conto delle indicazioni desumibili dai rapporti di valutazione di base sulle diverse realtà nazionali compiuti dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), che è l'organismo indipendente cui, in forza dell'art. 66, è attribuito il compito di vigilare sull'attuazione della Convenzione di Istanbul.

Al riguardo, sono particolarmente significativi gli orientamenti sintetizzati nel *Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports*, pubblicato nel 2021, dove si rileva che, nelle legislazioni nazionali, sono state riscontrate una serie di prassi problematiche sul piano della conformità con la Convenzione di Istanbul, come nel caso di Paesi in cui:

- a) il diritto penale consente la conciliazione in alcuni casi di accusa privata, senza renderla obbligatoria, ma molte vittime la percepiscono ancora come obbligatoria, a causa della mancanza di informazioni sulla procedura e sui loro diritti;
- b) le decisioni di sospendere l'esercizio dell'azione penale sono prese esclusivamente dal pubblico ministero con il consenso dell'autore del reato, senza consultare le vittime;
- c) spesso la mediazione sostituisce l'indagine, essendo conferito alla polizia il potere di proporre la mediazione come misura di giustizia penale nei casi di violenza domestica.

Per quanto attiene alle soluzioni proposte, nei suoi rapporti di valutazione di base su alcuni Paesi, il GREVIO ha sollecitato le autorità ad adottare misure che garantiscano il libero consenso, tenendo conto degli squilibri di potere e con garanzie che rispettino pienamente i diritti, i bisogni e la sicurezza delle vittime; ha inoltre fortemente incoraggiato taluni Stati a garantire che le vittime ricevano informazioni adeguate, in particolare sulla natura non obbligatoria della mediazione.

Alla base di questo orientamento, volto ad interpretare estensivamente la previsione dell'art. 48 per via della sua *ratio*, vi sono una serie di preoccupazioni emerse nel contesto internazionale, che sono state illustrate in modo particolarmente incisivo nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes* dell'UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione della criminalità)<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Queste le relative considerazioni: “*Il ciclo continuo di violenza che caratterizza la violenza nelle relazioni intime (comprese la violenza familiare e la violenza contro i minori) deriva spesso da modelli consolidati di controllo e subordinazione nelle relazioni. Queste dinamiche creano problemi particolari per il procedimento riparativo, e, in mancanza di adeguate garanzie, le prospettive di risultati riparativi possono essere ostacolate. A causa delle preoccupazioni per la sicurezza della vittima e degli squilibri di potere nelle situazioni di violenza nelle relazioni intime, la giustizia riparativa deve spesso essere accompagnata e supportata da altre forme di intervento. In tutti i casi, essa dovrebbe basarsi su una valutazione dei rischi del processo di giustizia riparativa per garantire la sicurezza delle vittime durante e dopo il processo e ridurre al minimo i rischi di nuova traumatizzazione e nuova*

Si tratta di preoccupazioni - imperniate sullo squilibrio di potere tra le parti, sui possibili condizionamenti per la libertà del consenso delle persone offese, sui rischi di vittimizzazione secondaria, di inquinamento delle prove, di riprivatizzazione della violenza di genere, di ripresa del “ciclo della violenza” - le quali meritano di essere prese in attenta considerazione e, ferma la scelta operata dal nostro legislatore della riforma di attribuire portata generale al ricorso alla giustizia riparativa, possono avere una incidenza sulla interpretazione/applicazione della nuova disciplina in questione.

In particolare, le ineludibili, evidenti esigenze di “tutela”, possono trovare realizzazione anche attraverso l’esercizio del potere attribuito al giudice dall’art. 129-*bis* c.p.p.

Come è stato condivisibilmente osservato dalla dottrina, la norma in questione guida la delibazione dell’autorità giudiziaria nella decisione sull’ “invio” mediante criteri predeterminati, consistenti nella prognosi circa l’utilità del programma di giustizia riparativa e nella diagnosi sull’assenza di pericoli per i partecipanti e per l’accertamento processuale.

La valutazione in esame può, quindi, certamente comprendere una specifica verifica circa la presenza o meno, nel caso concreto, di pericoli di vittimizzazione secondaria, di condizionamento della volontà e delle dichiarazioni della persona offesa, di reiterazione di condotte violente o di comportamenti ad esse connessi.

---

*vittimizzazione. Sono state espresse ulteriori preoccupazioni su come in tali situazioni la giustizia riparativa, in particolare come forma di diversione o alternativa al processo penale, possa banalizzare questi crimini violenti, trasformarli in una questione privata e non riuscire a denunciarli socialmente. In particolare, per i reati la cui gravità è stata riconosciuta solo di recente – o non è ancora riconosciuta adeguatamente in alcuni paesi – come la violenza contro le donne e la violenza domestica, si teme che la giustizia riparativa releghi tali reati alla categoria dei "reati minori", deviandoli dal processo penale convenzionale. (...)*

*Altri concordano anche sul fatto che, poiché la sicurezza è una preoccupazione fondamentale tra le vittime di violenza nelle relazioni intime, vi sono ulteriori rischi che un processo riparativo come la mediazione vittima-autore del reato può comportare. Questi rischi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il sentirsi intimiditi dal partner autore del reato e il sentirsi limitati nel dichiarare il proprio disaccordo o nel far valere la propria voce per paura di ritorsioni successive. Poiché esiste un rischio ragionevole che il partner autore del reato possa anche manipolare il processo di giustizia riparativa, l'esito di questa interazione ha una ragionevole probabilità di essere inadeguato, di comportare un cattivo utilizzo delle risorse della giustizia e di risultare dannoso per la vittima. Per questi motivi, l'uso della giustizia riparativa nei casi di violenza nelle relazioni intime richiede la presenza di misure efficaci per garantire il benessere e la sicurezza delle vittime, i servizi di facilitatori appositamente formati, un procedimento e criteri adeguati per valutare il rischio per la vittima e per gli altri. In Austria, ad esempio, al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle vittime di violenza domestica durante le misure diversive, la mediazione vittima-autore del reato non è obbligatoria per le autorità giudiziarie, né obbligatoria per la vittima, e determinati criteri espliciti devono trovare attuazione prima di avviare un procedimento di mediazione. Pertanto, è importante stabilire standard minimi per l'applicazione della giustizia riparativa nei casi di violenza domestica e violenza tra partner intimi.”.*

Nella stessa prospettiva, appare da seguire la tesi della dottrina che include nel compito, attribuito al giudice, di valutazione delle condizioni minimali per l'invio, anche la verifica della generica disponibilità all'incontro riparativo da parte dei possibili partecipanti.

Di grande importanza appare, poi, la fissazione di quei “*criteri espliciti*” che “*devono trovare attuazione prima di avviare un procedimento di mediazione*”, in coerenza con le appena esposte indicazioni espresse dall'UNODC.

Sembra allora auspicabile che, in questa sede di legittimità, affrontando un tema che ha già dato luogo ad incertezze, siano fornite indicazioni sui limiti che incontra il ricorso ai procedimenti di giustizia riparativa con “vittima aspecifica”.

Sul punto, va segnalata l'ineludibile esigenza di evitare che tali forme di giustizia riparativa possano dare luogo a situazioni di vittimizzazione secondaria, determinando un negativo impatto emotivo e psicologico per la persona offesa in rapporto con la struttura istituzionale e la dinamica processuale.

Non è un caso che, nell'elaborazione dell'UNODC<sup>28</sup>, i procedimenti di giustizia riparativa con “vittima aspecifica” (*victim surrogate programmes*), qualificati come “*quasi-restorative justice processes*”, siano riferiti principalmente alle ipotesi di “reati senza vittima”, di vittime irreperibili e di vittime diverse dalle persone fisiche.

Questa restrizione dell'ambito di applicazione dei procedimenti di giustizia riparativa con “vittima aspecifica”, connaturata alla *ratio* dell'istituto, risponde anche all'esigenza di dare piena attuazione all'art. 12 par. 1 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), il quale stabilisce che “*gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa*”, specificando inoltre che “*si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento*”.

Il concetto di “vittima” delineato dall'art. 2 della Direttiva ricomprende essenzialmente due categorie di soggetti: da un lato, la “*persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o*

---

<sup>28</sup> Cfr. la trattazione sui *quasi-restorative justice processes* costituiti dai *victim surrogate programmes* contenuta nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes* dell'UNODC, pag. 37.

*emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato”, e dall’altro lato il “familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”.*

La diretta applicazione delle predette disposizioni contenute nella Direttiva 2012/29/UE sembra precludere il ricorso ai procedimenti di giustizia riparativa con “vittima aspecifica” in tutti i casi in cui vi si oppongano le persone fisiche che hanno subito un danno diretto derivante dal reato, o i familiari dei soggetti la cui morte è stata causata direttamente dal reato.

L’osservanza di tali disposizioni, per le ragioni già illustrate, pare ancora più necessaria nei procedimenti riguardanti ogni forma di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica.

Infatti, in questo settore, una giustizia riparativa non supportata dal consenso della vittima diretta (o dei suoi familiari, se essa è deceduta a causa del reato) potrebbe accrescere lo squilibrio di potere tra le parti, privilegiando l’autore della violenza e trascurando completamente le esigenze di chi in conseguenza di essa ha subito un preciso danno; potrebbe comportare condizionamenti per la libertà del consenso delle persone offese; potrebbe risolversi in una ulteriore sofferenza e percezione di lesione della propria dignità per la vittima, frustrando così la prima delle finalità essenziali dei programmi di giustizia riparativa delineate dall’art. 43 comma 2 D.lgs. n. 150/2022 (“*I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato*”).

Pertanto appare fondamentale la implementazione del disposto dell’art. 12 par. 2 della Direttiva 2012/29/UE, secondo cui “*gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio*”.

In questa prospettiva, può segnalarsi l’opportunità che, nei casi di opposizione da parte dei soggetti qualificati come vittime dall’art. 42 comma 1 lett. b) D.lgs. n. 150/2022<sup>29</sup>, venga espressa - se non una direttiva interpretativa nel senso della esclusione del ricorso a forme di giustizia riparativa con “vittima aspecifica” - quanto meno l’indicazione di un rigoroso approfondimento circa l’assenza dei “rischi” sopra evidenziati.

---

<sup>29</sup> “*la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona*”

## 12. Conclusioni

Tanto premesso, va rilevato che, dalla stessa ordinanza di rimessione, risulta che il reato di cui al procedimento in valutazione è procedibile a querela; che non ricorrono ipotesi di irrevocabilità della medesima; che alla Corte d'appello è stata presentata una richiesta di invio dell'imputato e della persona offesa ad un centro di giustizia riparativa, con istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 129 *bis* co. 4 c.p.p.; che la richiesta è stata respinta nel dispositivo, senza dare conto delle relative ragioni in motivazione.

Ne consegue, atteso l'interesse in relazione alla possibile estinzione del reato rispetto all'attuale condanna a mesi otto di reclusione, la richiesta di accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Visto l'art. 611 c.p.p.

Il Procuratore generale chiede che la Corte di cassazione, annulli con rinvio la sentenza impugnata.

Manda la segreteria per gli adempimenti di competenza

Roma 7.10.2025

Il Procuratore Generale aggiunto  
Giulio Romano

Il Sostituto Procuratore generale  
Antonio Balsamo